

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

e col **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 6 luglio 1933, n. 2414, contenente norme regolamentari per l'esecuzione dell'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, numero 1225, sulla disciplina degli sciroppi, conserve e marmellate, stabilisce fra l'altro all'articolo 1, quarto comma, che il termine « orzata » costituisce denominazione di fantasia che deve essere sempre seguita dalla indicazione « sciroppo di latte di mandorla ».

Peraltro è stato rilevato che attualmente viene posto in commercio, contraddistinto con la denominazione « orzata » sia il prodotto ottenuto dallo sciroppo ricavato dal latte di mandorla integrale, sia quello a base di estratto di mandorle, anche amare, al quale siano stati aggiunti, facendone men-

zione nelle etichette dei recipienti che lo contengono, benzoino, vaniglia e fiori di arancio.

È sorta pertanto la necessità di regolamentare la materia con un apposito provvedimento in modo da precisare, senza possibilità di equivoco, le denominazioni che possono usarsi per contraddistinguere lo « sciroppo di mandorla » dall'« orzata ».

Con il presente disegno di legge si intende inoltre assicurare il miglioramento qualitativo dei prodotti, il mantenimento delle loro caratteristiche naturali, l'impiego di materie prime genuine.

Viene precisato che le denominazioni « sciroppo di mandorle » e « sciroppo di latte di mandorle » sono riservate ai prodotti ot-

tenuti dall'emulsione acquosa ricavata dalle mandorle dolci (articolo 1), mentre la denominazione « sciropo di orzata » è riservata allo sciropo ottenuto con l'impiego di benzoino deacidificato ed eventualmente di essenza deacidificata di mandorle amare, estratto di vaniglia e di fiore di arancio (articolo 2).

In tal modo mentre il settore industriale ha la possibilità di usare, a seconda dei casi, l'una o l'altra delle suindicate denominazioni, anche il consumatore è posto in grado di scegliere il prodotto più gradito.

Con l'articolo 3 sono indicate le sostanze delle quali è consentito l'impiego nella preparazione di tali bevande mentre il successivo articolo 4 determina le sostanze che non possono essere aggiunte.

Gli articoli 5 e 6 sanciscono l'obbligo di particolari indicazioni nelle confezioni e sui documenti riguardanti tali prodotti, atte ad accertarne la composizione, il nome del produttore fornitore o grossista e il prodotto venduto.

L'articolo 7 dispone invece il divieto di indicazioni, attestati e raffigurazioni sui recipienti, imballaggi, cataloghi, eccetera tali da indurre in errore gli acquirenti circa la qualità o le proprietà nutritive e medicamentose delle suddette bevande.

Nella formulazione di queste tre norme sono stati naturalmente tenuti presenti i criteri informativi della legge 30 aprile 1962, n. 283, recante norme sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, i cui principi sono stati opportunamente armonizzati.

L'articolo 8, riguarda, in particolare, il commercio dei prodotti disciplinati dalla presente legge, vietandone la vendita se alterati, sofisticati o contenuti in recipienti non conformi alle vigenti disposizioni sanitarie.

Il successivo articolo 9 estende la riserva delle denominazioni « mandorlato », « al latte

di mandorla » e di « orzata » alle bevande analcoliche ottenute diluendo rispettivamente gli sciropi di cui agli articoli 1 e 2 della legge, mantenendo però ferme le disposizioni a carattere generale in vigore per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate, confezionate in recipienti chiusi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

Con gli articoli 10, 11 e 12, sono stabilite le sanzioni a carico di coloro che violano le disposizioni, uniformando le pene a quelle contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e con l'articolo 13 è comminata ai condannati la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e della affissione della stessa agli albi del Comune e della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Nell'articolo 14 è prevista una ipotesi di non punibilità per i commercianti che mettono in vendita, nelle confezioni originali e non manomesse, i suddetti prodotti non rispondenti ai prescritti requisiti intrinseci, purchè non ne siano comunque a conoscenza, applicando così lo stesso principio posto a base dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Con l'articolo 15 vengono stabiliti i termini di sei e diciotto mesi rispettivamente a favore dei produttori e dei commercianti per consentire loro un termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti non conformi alle nuove disposizioni.

L'articolo 16 affida il potere di vigilanza per l'esecuzione delle disposizioni dettate dalla legge agli organi dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste e rimanda, per quanto riguarda la procedura da osservare per il prelievo dei campioni e per le analisi, alle norme vigenti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le denominazioni « sciroppo di mandorla » o « sciroppo di latte di mandorla » sono riservate al prodotto ottenuto dalla emulsione acquosa ricavata dalle mandorle dolci sbucciate e triturate con aggiunta di saccarosio e avente un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.

Per ogni chilogrammo di sciroppo, debbono essere impiegati non meno di cento grammi di mandorle sbucciate, nelle quali le mandorle amare possono essere presenti in misura non superiore al 5 per cento.

Art. 2.

La denominazione « sciroppo di orzata » è riservata allo sciroppo ottenuto con l'impiego di benzoino deacidificato, di essenza deacidificata di mandorle amare, estratto di vaniglia e di fiori di arancio.

Tale prodotto deve avere un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.

Art. 3.

Agli sciroppi di cui ai precedenti articoli per l'arrotondamento del gusto è consentito aggiungere le sostanze aromatiche naturali a termini dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

È anche consentita l'aggiunta di acido citrico, acido tartarico e loro sali, secondo quanto stabilito dal Ministero della sanità ai sensi della disposizione richiamata nel primo comma del presente articolo, nonché di glucosio cristallizzato, di purezza non inferiore al 99,5 per cento riferito alla sostanza secca, nella misura massima del 25 per cento del tenore zuccherino totale, espresso come zucchero invertito.

Art. 4.

Agli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 non è consentita la aggiunta di coloranti, di sostanze aromatizzanti artificiali e di qualunque altra sostanza non prevista dalla presente legge.

Art. 5.

I recipienti e gli involucri contenenti gli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 debbono sempre recare, in modo chiaro, evidente ed indelebile le seguenti indicazioni:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore;

b) la sede dello stabilimento di produzione;

c) per il prodotto di cui all'articolo 1 la denominazione prevista nello stesso articolo, seguita dalla indicazione « aromi naturali per l'arrotondamento del gusto », se impiegati;

d) per il prodotto di cui all'articolo 2, la denominazione « sciroppo di orzata », seguita dalla indicazione « sciroppo al benzoïno » nonchè da quella « con aromi naturali per l'arrotondamento del gusto », se impiegati;

e) il volume dello sciroppo contenuto nei recipienti, espresso con la frase « contenuto garantito litri . . . »;

f) « contenente glucosio », nel caso in cui tale prodotto sia stato impiegato nella preparazione.

Il confezionatore di recipienti è considerato produttore; lo stabilimento di confezionamento è considerato stabilimento di produzione.

Art. 6.

Le fatture, lettere di impegno, polizze di carico, bollette di spedizione e tutti gli altri documenti relativi alla vendita o somministrazione dei prodotti di cui alla presente legge devono contenere la indicazione del nome o della ragione sociale e la sede del produttore, fornitore o grossista e tutti i dati atti ad identificare il prodotto venduto o somministrato.

Art. 7.

Per le sostanze disciplinate dalla presente legge è vietato apporre sui recipienti, sulle confezioni e sugli imballaggi in genere, nonché usare sui cataloghi, prospetti, avvisi pubblicitari, etichette e su qualsiasi altro mezzo di pubblicità, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi lingua, denominazioni o nomi, frasi pubblicitarie, marchi e attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi, segni, raffigurazioni, anche se accompagnate da termini rettificativi come « tipo », « gusto », « uso », tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità e le proprietà nutritive o energetiche delle sostanze alimentari stesse, o vantando particolari azioni medicamentose.

È consentita per lo sciroppo di cui all'articolo 1, la raffigurazione del mandorlo, dei relativi fiori e della mandorla.

Per lo sciroppo di cui all'articolo 2 non è consentita alcuna raffigurazione di piante o di parti di piante.

Art. 8.

È vietato vendere, porre in vendita o comunque distribuire per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge:

a) in fermentazione, alterati o che comunque presentino segni evidenti di alterazione;

b) contenenti corpi estranei e, in particolare, infestati da organismi animali o loro parti;

c) contenenti sostanze il cui impiego non è espressamente previsto dalla presente legge;

d) contenuti in recipienti o involucri non conformi alle vigenti disposizioni sanitarie.

Art. 9.

Le denominazioni « mandorlata » e « ... al latte di mandorla », sono riservate alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'articolo 1 della presente legge.

La denominazione « orzata » è riservata alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il residuo secco delle bevande di cui al presente articolo deve essere non inferiore a gr. 8 per 100 c.c.

Per le bevande di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 primo e secondo comma, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

Sulle confezioni delle predette bevande deve essere altresì indicato il contenuto espresso in volume.

Art. 10.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 9 primo e secondo comma, della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 11.

Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 3 ultimo comma, e articolo 4 è punito con la multa da lire 50.000 a lire 250 mila e con quella proporzionale di lire 25 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 12.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, primo e terzo comma, e dell'articolo 8, è punito con l'ammenda fino a lire 40.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 13.

Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali, fra i più diffusi della regione, dei

quali uno scelto fra i quotidiani politici e l'altro fra i giorni economici, anche non quotidiani.

Copia della sentenza di condanna sarà affissa all'albo della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura della provincia e all'albo del comune di residenza del condannato.

Art. 14.

Non è punibile il commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

Art. 15.

È concesso un termine di sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento da parte dei fabbricanti dei prodotti non conformi alle disposizioni stabilite dalla legge stessa, purchè rispondenti, limitatamente ai prodotti disciplinati dall'articolo 9, alle precedenti disposizioni.

È concesso un termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento da parte dei commercianti dei prodotti non conformi alla legge stessa purchè rispondenti, limitatamente ai prodotti disciplinati dall'articolo 9, alle precedenti disposizioni.

Art. 16.

La vigilanza nell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della agricoltura e delle foreste e al Ministero della sanità, secondo le relative attribuzioni e nell'osservanza delle procedure rispettivamente previste dalle vigenti disposizioni.